

La procedura prescelta dall'Azienda sanitaria (stabilizzazione ex art. art. 20, **COMMA 1**, D.lgs. n. 75/2017), consente alle P.a. di avviare procedure di reclutamento speciale, al fine di assumere con contratto a tempo indeterminato il personale in possesso dei seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione ... (al riguardo la Circ. 3/2017 chiarisce che occorre risultare in servizio, con contratto, anche per un solo giorno, purché successivamente alla data del 28/08/2015, cfr. doc. n. 39, pag. 3, punto 3.2.1.);

b) sia stato (a suo tempo) reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione (al riguardo, l'art. 22 L.r. n. 1/2019 ha stabilito che "il reclutamento con le procedure di cui alla L.r. nn. 85/95, 16/2006, 21/2003 e 27/2007 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs 75/2017, aprendo "rilevanti spazi alla possibilità di stabilizzare gli LSU in servizio", cfr. Circ. Ass. 55510 del 08/07/2019, doc. n. 40);

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Dal chiaro tenore letterale della norma che regola la procedura di stabilizzazione in oggetto -che va letta coerentemente ai principi ispiratori che la sorreggono (come chiariti dalle successive Circolari, sia ministeriale che assessoriale, pur richiamate nel Bando)- si evince quanto segue:

- la titolarità del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione che procede è richiesta esclusivamente nei limiti di cui al punto a) (dunque, "anche per un solo giorno purché successivo alla data del 28/08/2015", doc. n. 39, Circ. 3/2017);

- occorre, inoltre, avere maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della medesima Amministrazione procedente, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il Legislatore, dunque, tiene nettamente distinti il requisito del possesso del contratto a tempo determinato (che limita ad un'epoca successiva al 28/08/2015),

dal diverso requisito dell'anzianità di servizio conseguita anche con altre tipologie di lavoro svolto presso l'Amministrazione procedente.

La diversa locuzione prescelta dal Legislatore non può avere altro significato che quello -peraltro, coerente con la *ratio* della norma e reso esplicito nella relativa Circolare interpretativa- di "valorizzare le professionalità da tempo maturate e poste a servizio delle pubbliche amministrazioni" (cfr. doc. 39, 1° cpv. pag. 2, Circ. 3/2017).

Ed invero, appare evidente che il Legislatore, utilizzando al punto c) la diversa dicitura di "servizio" in luogo di "contratto" (utilizzata al punto a)), ha voluto tracciare il criterio generale di computo della complessiva anzianità che, invece, illegittimamente l'A.s.p. pretende di limitare al solo periodo di contrattualizzazione, operando una distorsione del disposto normativo.

A sostegno, basti osservare che non si spiegherebbe altrimenti perché la Circolare assessoriale n. 55510 del 08/07/2019, nel dettare gli indirizzi operativi e nell'individuare, sotto il profilo soggettivo, i destinatari delle procedure di stabilizzazione ex art. 20 comma 1, si riferisca esclusivamente al "preariato storico tra cui LSU" (cfr. doc. n. 40). Non si vede, in particolare, perché se i destinatari sono proprio i lavoratori ex LSU, la relativa anzianità di servizio non debba essere computata.

Ed ancora, ad ulteriore riprova, risulta pregnante che il Legislatore, nel delineare la distinta procedura di stabilizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 della cd. Legge Madia, utilizzi, al fine del computo del presupposto dell'anzianità (punto b), la diversa dicitura "almeno tre anni di contratto", diversamente, si ribadisce, dal comma 1 (fonte dell'odierna procedura di stabilizzazione) che, come sopra evidenziato, si riferisce espressamente al "servizio", attribuendo così una distinta rilevanza all'uno e all'altro elemento.

Da quanto sopra, appare evidente, dunque, che la scelta dell'Azienda sanitaria resistente di limitare il computo dell'anzianità di servizio al solo periodo di contrattualizzazione -avvenuto per la ricorrente (così come per tutto il bacino dei ex LSU) nel 2004-, non considerando anche il servizio pregresso svolto come LSU, risulta in palese contrasto con la chiara lettura della fonte normativa applicata.

L'omesso computo dell'anzianità pregressa maturata dalla ricorrente ha determinato che la stessa, nella graduatoria finale, sia stata superata dal personale

Stampato in Italia - Distribuzione gratuita - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio di Servizi - Via S. Maria, 1 - 90133 Palermo - Tel. 091 2311111 - Fax 091 2311112 - E-mail: segreteria@provincia.palermo.it

con una minore complessiva anzianità di servizio, palesandosi, sotto tale profilo, anche il vizio di disparità di trattamento tra lavoratori come la ricorrente, in servizio sin dal 1996 e lavoratori avviati successivamente (in particolare, nel 1997, nel 1998, nel 1999, nel 2001 etc.).

Ed invero, considerato che i soli criteri di valutazione della selezione in oggetto sono l'anzianità di servizio e, a parità, il maggiore carico familiare e la minore età, la scelta dell'ASP di computare l'anzianità di servizio a far data dalla contrattualizzazione (avvenuta per tutti nel 2004, nonostante vi fossero lavoratori, come la ricorrente, che si trovavano già in servizio da epoca antecedente) ha fatto sì che il criterio dell'anzianità sia stato sostanzialmente vanificato, attribuendo rilievo unicamente gli altri due criteri (secondari) che finiscono per favorire i candidati più giovani, con buona pace della ratio della procedura di stabilizzazione che è quello dell'eliminazione del cd. "preariato storico" (si ribadisce che la ricorrente è in servizio da circa 25 anni), vanificando nel caso della ricorrente un periodo lavorativo pari a ben 8 anni di servizio svolto in favore della Pubblica amministrazione.

* * * * *

Nonostante quanto dedotto possa ritenersi già sufficiente (attesa la palese erroneità dell'interpretazione, da parte dell'Asp Palermo del chiaro disposto di cui al comma 1 dell'art. 20 del Dlgs 75/2017), si evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità della contestata clausola del Bando.

III- Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 sotto altro profilo – Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

L'Azienda sanitaria ha motivato il mancato computo dell'anzianità di servizio svolto come L.S.U. richiamando la natura previdenziale ed assistenziale del rapporto lavorativo in questione (cfr. doc. 1 clausola pag. 16).

Pertanto, nel caso de quo, risulta imprescindibile verificare se, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla natura di tali rapporti lavorativi, la fattispecie concreta coincida con quella prevista dal principio generale richiamato dall'ASP sulla natura previdenziale e assistenziale al rapporto di LSU, ovvero se tale qualifica formale non nasconda, in realtà, un ordinario rapporto di lavoro.